

COMUNE DI RIMINI

- Segreteria Generale -

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. : 51 del 20/05/2014

Oggetto : APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

L'anno duemilaquattordici, il giorno 20 del mese di Maggio, alle ore 19:10, con la continuazione nella sala consiliare del Comune di Rimini, previo avviso scritto notificato ai sensi e nei termini di legge a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1^a convocazione.

Per la trattazione dell'argomento all'oggetto indicato, risultano presenti:

Consiglieri Comunali		Pres./Ass.	Consiglieri Comunali		Pres./Ass.
1	GNASSI ANDREA SINDACO	presente			
2	AGOSTA MARCO	presente	18	MARCELLO NICOLA	assente
3	ALLEGRI MASSIMO	presente	19	MAURO GENNARO	presente
4	ANGELINI FRANCESCO	presente	20	MAZZOCCHI CARLO	assente
5	ASTOLFI ALBERTO	presente	21	MORETTI GIULIANA	assente
6	BERTOZZI SIMONE	presente	22	MOROLLI MATTIA MARIO	presente
7	CAMPORESI LUIGI	presente	23	MURANO BRUNORI STEFANO	presente
8	CASADEI MARCO	assente	24	PAZZAGLIA FABIO	presente
9	CINGOLANI LILIANA	presente	25	PICCARI ENRICO	assente
10	DONATI SARA	presente	26	PICCARI VALERIA	assente
11	FRANCHINI CARLA	presente	27	PIRONI GIOVANNI	presente
12	FRATERNALI ABRAMO	presente	28	RAVAGLIOLI ALESSANDRO	assente
13	GALLO VINCENZO	presente	29	RENZI GIOENZO	presente
14	GALVANI SAVIO	presente	30	TAMBURINI GIANLUCA	presente
15	GIORGETTI ALESSANDRO	presente	31	TURCI DONATELLA	presente
16	GIUDICI ERALDO	presente	32	ZERBINI SAMUELE	assente
17	MANCINI ROBERTO	presente	33	ZOFFOLI GIOVANNA	presente

Totale presenti n. 25 - Totale assenti n. 8

Presiede TURCI DONATELLA nella sua qualità di PRESIDENTE.

Partecipa LAURA CHIODARELLI in qualità di SEGRETARIO GENERALE.

OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI).

Il Presidente del Consiglio su accordo del Consiglio Comunale pone in trattazione l'argomento indicato in oggetto congiuntamente ai punti nn. 2 ad oggetto: "Approvazione aliquote e detrazioni TASI – Anno 2014", 3 ad oggetto: "Imposta Municipale Propria (IMU). Approvazione aliquote e detrazioni anno 2014", 4 ad oggetto: "Approvazione regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)" e 5 ad oggetto: "Approvazione delle tariffe relative alla tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2014", iscritti all'Ordine del Giorno della seduta odierna.

Dichiarata aperta la discussione, si hanno i seguenti interventi: l'Ass. Brasini, i Conss.: Franchini, Giudici, Cingolani, Marcello, Morolli, Galvani e Renzi.

Durante l'intervento del Cons. Renzi esce il Presidente del Consiglio Turci. Assume la presidenza il Cons. Anziano Mazzocchi.

Intervengono i Conss.: Zoffoli, Tamburini e Pazzaglia.

Durante l'intervento del Cons. Pazzaglia entra il Presidente del Consiglio Turci che riassume la presidenza.

Prosegue la discussione ed intervengono i Conss.: Galvani, Renzi, Giudici, Pazzaglia, Marcello, Franchini e l'Ass. Brasini.

Presenti n. 27: Sindaco Gnassi, i Conss.: Allegrini, Angelini, Astolfi, Bertozzi, Camporesi, Casadei, Cingolani, Donati, Franchini, Fraternali, Gallo, Galvani, Giorgetti, Giudici, Mancini, Marcello, Mauro, Mazzocchi, Morolli, Murano Brunori, Pazzaglia, Pironi, Renzi, Tamburini, Turci e Zoffoli.

Il Presidente del Consiglio pone ora in votazione, per appello nominale, così come richiesto dallo stesso proponente, l'emendamento presentato dal Cons. Marcello alla proposta deliberativa in oggetto, così formulato: Regolamento Tasi art. 3 alla riga 9 aggiungere dopo le parole "le seguenti fattispecie impositive" aggiungere: "Comodati gratuiti concessi a parenti di primo grado in linea retta".

N.B.: e la copertura finanziaria va trovata nella riduzione dei canoni degli uffici comunali da ridistribuire in altri locali di proprietà del Comune o della Provincia.

L'emendamento viene respinto dal Consiglio con 16 voti contrari (Sindaco Gnassi, i Conss.: Allegrini, Angelini, Astolfi, Bertozzi, Donati, Fraternali, Gallo, Galvani, Giorgetti, Mancini, Mazzocchi, Morolli, Pironi, Turci e Zoffoli), 9 favorevoli (i Conss.: Camporesi, Casadei, Cingolani, Franchini, Giudici, Marcello, Mauro, Renzi e Tamburini) e 2 astenuti (i Conss.: Murano Brunori e Pazzaglia), espressi dai n. 27 presenti (26 Consiglieri più il Sindaco).

Interviene infine per dichiarazione di voto sulla proposta deliberativa il Cons. Murano Brunori.

Si omette la discussione, che risulta dal verbale della seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il comma 639, art. 1, della Legge n. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità 2014), ha istituito a decorrere dal 01/01/2014 l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

CONSIDERATO che il successivo comma 682, del medesimo art. 1, L. n. 147/2013, prevede che con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC;

RITENUTO quindi con il presente atto di provvedere all'introduzione, con decorrenza 01/01/2014, dell'apposita regolamentazione finalizzata all'applicazione della TASI;

VISTA a tal fine la relazione tecnica del Responsabile U.O. Tributi sugli immobili e federalismo municipale D.ssa Ivana Manduchi, allegata sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO il testo del regolamento comunale per la gestione delle entrate tributarie, allegato sotto la lettera "B", quale parte integrante e sostanziale del presente atto, proposto per l'approvazione;

TENUTO CONTO che con successivo atto, si provvederà all'individuazione dei costi di riferimento per ciascun servizio indivisibile alla cui copertura la TASI concorre e, contestualmente, alla determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta;

RITENUTA la proposta meritevole di accoglimento, trattandosi di disposizioni assunte per disciplinare il nuovo tributo, istituito con Legge di stabilità 2014;

VISTI i pareri:

- favorevole espresso dal Responsabile U.O. Tributi sugli immobili e federalismo municipale, D.ssa Ivana Manduchi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi;
- favorevole espresso dal Direttore delle Risorse Finanziarie, D.ssa Gianna Rosa Vandì, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile della proposta di cui trattasi;
- favorevole espresso dall'Organo di revisione economico-finanziario, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla congruità, coerenza ed attendibilità contabile della proposta di cui trattasi;
- delle Commissioni Consiliari Permanenti 1^a e 5^a riunite in seduta congiunta in data 13.05.2014;

ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del regolamento sui controlli interni adottato con deliberazione di C.C. n. 4 del 24/1/2013;

Il Presidente del Consiglio esaurita la trattazione dell'argomento, pone in votazione la proposta deliberativa;

Esperita la votazione, in forma palese per alzata di mano con il seguente risultato: 16 voti favorevoli (PD – FdS – Rimini x Rimini), 10 contrari (Movimento 5 Stelle – PDL – Cons. Renzi –

SEL – Cons. Casadei) e 1 astenuto (Cons. Murano Brunori), espressi dai 27 presenti (26 Consiglieri più il Sindaco);

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni enunciate in premessa, il regolamento comunale per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI), nel testo qui unito sotto la lettera “B”;

2) di dare atto che, per quanto concerne l’individuazione dei costi di riferimento per ciascun servizio indivisibile alla cui copertura la TASI concorre, nonché delle aliquote e delle eventuali detrazioni d’imposta, si procederà con successivo atto di C.C.;

3) di precisare che le presenti disposizioni regolamentari entrano in vigore dal 01/01/2014;

4) di dare atto altresì che:

- sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri di cui al D.Lgs. n. 267/2000, così come dettagliatamente richiamati in premessa;
- il responsabile del procedimento è la D.ssa Ivana Manduchi;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la necessità di provvedere con urgenza, al fine del rispetto delle disposizioni di legge previste;

CON 17 voti favorevoli (PD – FdS – Rimini x Rimini – SEL), 9 contrari (Movimento 5 Stelle – PDL – Conss.: Renzi e Casadei) e 1 astenuto (Cons. Murano Brunori), espressi per alzata di mano dai n. 27 presenti (26 Consiglieri più il Sindaco);

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Deliberazione di C.C. n. 51 del 20/05/2014

PRESIDENTE

F.to TURCI DONATELLA

SEGRETARIO GENERALE

F.to LAURA CHIODARELLI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione del Dipendente Comunale incaricato dal servizio, attesta che per copia della presente deliberazione e' stata disposta la pubblicazione all'Albo pretorio per 15 giorni dal 21.05.2014.

Rimini li 21.05.2014

SEGRETARIO GENERALE
Laura Chiodarelli



Comune di Rimini

Direzione Risorse Finanziarie
U.O. Tributi sugli immobili e federalismo
municipale

Via Ducale, 7 - 47921 Rimini
tel. 0541 704179 - fax 0541 704710
www.comune.rimini.it
tributi@comune.rimini.it
ufficio.tributi@pec.comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

RELAZIONE TECNICA

Ai sensi dell'art. 1, c. 682, della L. n. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità 2014) e dell'art. 52 del D. Lgs n. 446/97, il Comune è tenuto a determinare, con regolamento, la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC). Il tributo, istituito con l'art. 1, c. 639, della medesima legge, è in realtà un "contenitore" di tre prelievi differenti: l'imposta municipale propria (IMU), alla quale continua ad applicarsi la relativa disciplina (c. 703), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI).

Con la presente proposta si intende introdurre disposizioni regolamentari per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), rimandando ad altro atto la disciplina per la tassa rifiuti (TARI), restando invece confermata quella contenuta nel vigente regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

In particolare per la TASI, la L. n. 147/2013 provvede a delineare i principi cardine del nuovo tributo, facendo in taluni casi espressi richiami a normative vigenti ed in altri rimandando alla potestà regolamentare dell'Ente la definizione di situazioni particolari, ferme restando comunque le facoltà previste ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997.

Per questo motivo si rende necessaria la definizione della relativa disciplina, finalizzata sia al recepimento delle disposizioni legislative contenute nella legge di istituzione che all'esigenza di dare continuità nel trattamento di situazioni già previste per l'IMU, ovviamente se compatibili con la TASI.

Alla luce di tali premesse, si evidenzia che il testo del regolamento che si propone per l'approvazione è stato concepito quale strumento il più possibile agevole e di ausilio per il contribuente nell'adempimento delle proprie obbligazioni tributarie: il contenuto è, in parte, costituito dalla previsione di nuove disposizioni che consentono l'operatività della nuova imposta ed in parte dalla conferma di disposizioni già in vigore per l'IMU, ciò per uniformare tra loro le relative discipline, con la finalità di semplificare la vita ai cittadini e non creare situazioni d'iniquità fiscale.

Purtroppo il quadro legislativo di riferimento risulta molto complesso, di non facile lettura e per alcuni versi non sufficiente a garantire la piena operatività del tributo, in quanto alcuni passaggi normativi risultano lacunosi e pertanto suscettibili di interpretazioni soggettive, supportate dagli unici criteri generali di riferimento, quali la ragionevolezza e la sostenibilità.

A riguardo, preme rilevare che alcune correzioni alla normativa di istituzione della TASI sono già state apportate con l'emanazione del D.L. n. 16 del 06/03/2014 che hanno riguardato, tra l'altro, la definizione del presupposto impositivo, il riconoscimento di agevolazioni e le modalità di versamento. Ovviamente, ci si auspica che il Legislatore intervenga ulteriormente per dirimere le ancora numerose questioni che necessitano di appositi interventi normativi volti a permettere agli Enti locali di applicare con maggiore certezza, quindi consapevolezza, la nuova leva di fiscalità locale.

Si fa presente che con D.M. del 29/04/2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 31/07/2014. Tuttavia, in base alle disposizioni contenute nel D.L. n. 16/2014 che prevedono l'applicazione delle aliquote e delle detrazioni TASI approvate per l'anno 2014 dalla rata di acconto, se l'invio telematico sul portale del federalismo fiscale della relativa delibera viene effettuato entro il 23/05/2014 (con pubblicazione sul sito informatico alla data del 31/05/2014), in considerazione del fatto che il regolamento TASI rappresenta atto propedeutico fondamentale per l'applicazione

dell'imposta, si ravvisa la necessità di approvare la presente proposta deliberativa entro il medesimo termine, ovvero entro il 22/05/2014.

IL RESPONSABILE U.O. TRIBUTI SUGLI IMMOBILI
E FEDERALISMO MUNICIPALE
D.ssa Ivana Manduchi

COMUNE DI RIMINI
REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI
INDIVISIBILI (TASI)

Approvato con Deliberazione di C.C. 51 n. del 20.05.2014 (in vigore dal 01/01/2014)

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione e scopo del regolamento

Art. 2 - Individuazione servizi indivisibili

Art. 3 - Definizione abitazione principale e relative assimilazioni

TITOLO II - AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

Art. 4 - Immobili posseduti da ONLUS

Art. 5 - Definizione base imponibile e riduzioni

TITOLO III – DICHIARAZIONI E CONTROLLI

Art. 6 - Dichiarazioni

Art. 7 - Attività di controllo

Art. 8 - Accertamento con adesione

TITOLO IV – VERSAMENTI, DILAZIONI E RIMBORSI

Art. 9 - Versamenti

Art. 10 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

Art. 11 - Rimborsi e compensazioni

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 12 - Entrata in vigore

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione e scopo del regolamento

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla Legge n. 147 del 27/12/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2

Individuazione servizi indivisibili

La TASI è diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili quali:

- Manutenzione strade
- Verde pubblico
- Illuminazione pubblica
- Trasporto pubblico locale
- Anagrafe ed elettorale
- Polizia municipale (al netto di multe)
- Gestione edifici scuole elementari e medie.

Con deliberazione di Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle aliquote del tributo, vengono individuati, per ciascuno dei suddetti servizi, i relativi costi di riferimento.

Art. 3

Definizione abitazione principale e relative assimilazioni

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, viene riconosciuta quale abitazione principale, con le relative pertinenze, un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali suindicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Si considerano inoltre direttamente adibite ad abitazione principale le seguenti fattispecie impositive:

- l'abitazione e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22/04/2008;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di

polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia (fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, c. 1, d.Lgs. n. 139/2000), per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

TITOLO II AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

Art. 4 Immobili posseduti da ONLUS

Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 460/1997 è disposta l'esenzione dal pagamento del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per gli immobili per i quali la proprietà o altro diritto reale di godimento è in capo a organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

Art. 5 Definizione base imponibile e riduzioni

La base imponibile del tributo è la medesima prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'art. 13 del D.L. n. 201/2011.

Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili trova applicazione l'art. 3 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU.

La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione delle condizioni di inagibilità o inabitabilità per il riconoscimento della predetta riduzione si applicano le disposizioni contenute nel vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'art. 10 del D.Lgs. 42/2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma precedente.

TITOLO III DICHIARAZIONI E CONTROLLI

Art. 6 Dichiarazioni

Fermo restando che per la dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU, ivi comprese quelle contenute nel vigente regolamento comunale IMU, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità medesima, quest'ultimo e l'occupante sono tenuti a presentare, ciascuno, la relativa dichiarazione.

Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, restando comunque ognuno di essi responsabile solidalmente.

Art. 7 Attività di controllo

L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi da 161 a 170, della L. 296/2006 e dalle disposizioni di cui alla L. n. 147/2013.

Sulle somme dovute a titolo di TASI, a seguito di violazioni contestate, si applicano gli interessi nella misura stabilita dal vigente regolamento comunale per la gestione delle entrate tributarie, con maturazione giorno per giorno e decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

L'amministrazione comunale verifica le potenzialità della struttura organizzativa, disponendo le soluzioni necessarie agli uffici per la gestione del tributo ed il controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito dell'emissione di avvisi di accertamento TASI, potrà essere destinata, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale dell'Ufficio tributi che ha partecipato a tale attività.

Art. 8

Accertamento con adesione

Si applica per il tributo sui servizi indivisibili (TASI) il vigente regolamento comunale sull'accertamento con adesione, definito secondo i criteri stabiliti dal D. Lgs. n. 218/1997.

TITOLO IV

VERSAMENTI, DILAZIONI E RIMBORSI

Art. 9

Versamenti

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree fabbricabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria.

Se l'unità immobiliare è occupata da soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità medesima, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare anagrafico del possessore.

L'occupante è tenuto al versamento del tributo nella misura pari al 20 % del totale complessivamente dovuto.

Tenuto conto della natura solidale dell'obbligazione tributaria distintamente in capo ai possessori ed ai detentori, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da ciascun possessore in ragione della propria percentuale di possesso e della destinazione d'uso dell'immobile. Parimenti si considera regolarmente eseguito il versamento effettuato per l'intero dal detentore titolare del rapporto giuridico legittimante l'utilizzo dell'immobile.

Il versamento del tributo viene effettuato conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.

A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

La TASI è versata in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti tributari, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio degli stessi, il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta nei termini stabiliti al comma precedente.

Il tributo non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito al totale complessivamente dovuto per l'intero anno e non alle singole rate previste.

In caso di successione, presentata entro i termini ordinari, i versamenti possono essere effettuati a nome del de cuius, nel rispetto delle previste scadenze.

Art. 10
Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

Per le dilazioni di pagamento di carichi arretrati, derivanti da accertamenti tributari, si applicano le disposizioni contenute nel vigente regolamento comunale per la gestione delle entrate tributarie.

Art. 11
Rimborsi e compensazioni

Il contribuente può richiedere il rimborso al Comune delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione; per quest'ultima fattispecie si intende il caso di decisione definitiva di procedimento contenzioso.

Nel caso in cui l'imposta sia stata erroneamente versata a questo comune per immobili ubicati in altro comune, fino a quando sono possibili le azioni di accertamento e recupero da parte del comune soggetto attivo del tributo, ove il contribuente ed il comune soggetto attivo del tributo siano consenzienti e previa istanza presentata dal contribuente, la somma dovuta a titolo di rimborso per tributo ed interessi maturati può essere versata direttamente al comune stesso.

Gli interessi sulle somme da rimborsare sono calcolati nella misura stabilita dal vigente regolamento comunale per la gestione delle entrate tributarie e decorrono dalla data in cui è stato eseguito il versamento delle somme medesime.

Non si dà luogo al rimborso quando l'importo dello stesso per imposta ed interessi non supera euro 12,00.

E' ammessa la compensazione per le somme da rimborsare secondo le disposizioni contenute nel vigente regolamento generale delle entrate.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 12
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2014.